

PUGLIA
interventi
ANNUALISA
1999-2000*Presidenza del Consiglio dei Ministri*COMITATO DEI MINISTRI PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI E GLI
INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO

28 GEN. 2004

(C)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio per gli anni 1999 e 2000 della Regione Puglia di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

VISTO l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1 bis e 2, e l'art. 8, comma 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legge di cui al punto che precede;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legge, ed in particolare l'art. 5;

VISTO il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999 recante "Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO DEI MINISTRI PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO

VISTA la delibera della Giunta regionale della Regione Puglia n.1565 del 05.11.2001 con la quale è stato approvato il programma di interventi urgenti a valere sui fondi residui dell'annualità 1999-2000 del D.L. 180/98 e sui fondi del D.L. 279/2000;

VISTA l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici prot. n. 9550 del 13 maggio 2003;

RITENUTA la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla Regione Puglia conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato DPCM 29 settembre 1998, nonché agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000, con le eccezioni indicate nella citata istruttoria;

VISTA la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2003, con la quale è stata espressa l'intesa sullo schema del presente decreto, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

VISTA la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 gennaio 2004;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, On.le Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

DECRETA

Art. 1

(approvazione del programma)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 è approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della Regione Puglia allegato al presente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO DEI MINISTRI PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO

provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di 3.253.678,46 euro (lire 6.300.000.000).

2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con parte dei fondi già trasferiti alla Regione Puglia relativi alle annualità 1999 e 2000 a valere: quanto a 2.371.187,90 euro (lire 4.591.260.000) sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 per l'anno 1999, quanto a euro 2.551.604,37 (lire 4.940.595.000) sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000 e quanto a euro 3.780.154,63 (lire 7.319.400.000), sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
3. Le residue risorse non programmate, pari 5.449.268,44 euro (lire 10.551.255.000) sono destinate ad un programma di interventi urgenti da approvarsi con successivo provvedimento con le modalità di cui all'art. 1, comma 2-bis del decreto legge 180/98.
4. La Regione Puglia assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresì a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari

Art. 2

(prescrizioni per l'attuazione del programma)

1. La Regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con DPCM del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.
2. La Regione verifica altresì, prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi già finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto legge 180/98, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO DEI MINISTRI PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO

3. La Regione provvede l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalità definiti dalla stessa Regione.

Art. 3

(monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma)

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del DPCM 30 settembre 1999 e dal Decreto ministeriale del 4 febbraio 1999, attraverso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nazionali. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale
2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, **28 GEN. 2004**

IL MINISTRO DELEGATO
On.le Altero Matteoli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO DEI MINISTRI PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO

ALLEGATO

Programma, integrativo per gli anni 1999 e 2000, di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della Regione Puglia di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365

Annualità 1999-2000

1999-PI24

Regione Puglia

	Comune	Località	Autorità di bacino	Tipologia *	Denominazione intervento	Importo finanziato (migliaia di lire)	Importo finanziato (Euro)
627/99	Pietra Montecorvino (FG)	Triolo	Fortore	F	Modellamento versante, sistemazione torrente, gabbionatura di sostegno, piantumazione.	L. 2.800.000	1.446.079,32
628/99	Celle San Vito (FG)	Via Roma - Fontanelle	Bacini Regionali	F	Opere di sostegno su pali, della piazza e degli edifici di Via Roma	L. 900.000	464.811,21
629/99	Motta Montecorvino (FG)	Serrone	Fortore	F	Sottofondazione fabbricati danneggiati - drenaggi profondi	L. 2.600.000	1.342.787,94
Totale						L. 6.300.000,0	3.253.678,46

A= alluvioni,
F= frane.